



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 83
Operativa

OGGETTO: Attività produttive.

Vendita di formaggio fresco a pasta filata.

D. L.vo n. 109/92 e Legge Regionale n. 9/07. Nota della Regione Piemonte prot. n. 9161 del 25/07/2013.

In seguito ad alcune problematiche relative alla corretta applicazione delle diverse disposizioni in materia di vendita di formaggi freschi a pasta filata, la Regione Piemonte è intervenuta con la nota in oggetto per fornire una corretta interpretazione della normativa in vigore.

Si rende pertanto necessario revocare le disposizioni precedentemente divulgate e fornire una trattazione organica ed aggiornata della materia.

DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA

La disciplina della vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata è contenuta nel D.L. n. 98/86⁽¹⁾ convertito nella Legge n. 252/86⁽²⁾ come risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 23 del D. L.vo n. 109/92⁽³⁾ il quale, all'art. 1, stabilisce che i formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi:

- ⇒ possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine⁽⁴⁾;
- ⇒ possono essere venduti preincartati⁽⁵⁾ nei caseifici di produzione.

(1) – Decreto Legge 11 aprile 1986, n. 98 “*Differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.*” in GU n. 85 del 12-4-1986.

(2) - Legge 11 giugno 1986, n. 252 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.*” in G.U. n. 134 del 12/06/1986.

(3) - Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 “*Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari*” in GU n. 39 del 17-2-1992 – S.O. n. 31.

(4) – E' definito prodotto alimentare preconfezionato all'origine l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata

(5) – E' definito come prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita per la vendita immediata.

La norma dispone inoltre che ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del D. L.vo n. 109/92 con la precisazione che, sulla preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:

- a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo ⁽⁶⁾; oppure
- b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante ⁽⁷⁾; oppure
- c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente ⁽⁸⁾.

Un'ulteriore regolamentazione è riportata nell'art. 7 della Legge Regionale 23 aprile 2007, n. 9, il quale prevede che, **fatta eccezione per le vendite dirette dei produttori agricoli ai consumatori** ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 ⁽⁹⁾, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della L. 252/86 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.500,00.

Dal combinato disposto della norma nazionale e di quella regionale è possibile ritenere che siano previste due differenti eccezioni all'obbligo di vendere formaggi a pasta filata preconfezionati all'origine:

- ⇒ in caso di vendita nei caseifici di produzione (come previsto dall'art. 1 della L. 252/86);
- ⇒ in caso di vendita diretta dei produttori agricoli (come previsto dall'art. 7 della L.R. n. 9/07).

In particolare, proprio su questo punto, la Regione Piemonte ha precisato quanto segue:

“La norma di base...sanziona la vendita dei formaggi freschi a pasta filata qualora non preconfezionati all'origine ma consente talune eccezioni quali un imballo preincartato – qualora la vendita abbia luogo nel caseificio di produzione, o nel caso in cui si versi nell'ipotesi di vendita diretta da produttore a consumatore, nei casi in cui tale vendita è prevista dalle norme regionali (quali fiere mercati, ecc.).”

Pertanto, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Regione, **la vendita diretta dei produttori agricoli può essere effettuata anche in luogo diverso da quello di produzione**, ad esempio, nei mercati cittadini sulle aree appositamente predisposte per i produttori.

Vale la pena di evidenziare che, **i prodotti alimentari venduti sfusi** devono essere muniti di apposito cartello con l'indicazione della denominazione di vendita, degli ingredienti, delle modalità di conservazione e di tutte le altre informazioni prescritte dall'art. 16 del D. L.vo n. 109/92 ⁽¹⁰⁾

DISPOSIZIONI OPERATIVE

(6) - Ad esempio mozzarelle immerse nella soluzione liquida a base di latte.

(7) - Ad esempio: provoline e scamorze.

(8) - Ad esempio mozzarelle già preconfezionate con involucri di plastica o carta, dotati di fori o microfori in modo tale da poter “sgocciolare” il prodotto, presentato immerso in liquido di governo, pesandolo al momento della vendita al consumatore.

(9) - “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.” in GU n. 44 del 16-2-1963 provvedimento abrogato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 13. La relativa disciplina è adesso contenuta nel D.L.vo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.” In GU n. 137 del 15-6-2001 – S.O. 149. Vds circolare del Corpo n. 106/11.

(10)- Art. 16 “Vendita dei prodotti sfusi”

1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

2. Sul cartello devono essere riportate:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

...omissis...

Fatte salve le eventuali violazioni di natura penale, quali ad esempio la commercializzazione di alimenti in cattivo stato di conservazione o insudiciati (art. 5, L. n. 283/62), si riportano a titolo esemplificativo, alcune ipotesi sanzionatorie in materia di vendita di formaggi freschi a pasta filata.

1) VENDITA DI FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA NON PRECONFEZIONATI

Vendere formaggi freschi a pasta filata (specificare la tipologia di formaggio es. fiordilatte, mozzarella e analoghi), privi del prescritto confezionamento all'origine.

- **Norma violata:** Art. 1, comma 1, L. n. 252/86 e art. 7 L. Regionale n. 9/07.
- **Sanzione amm.va pecuniaria:** da € 1600,00 a € 9500,00– P.M.R. € 3166,67 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** C.C.I.A.A.

2) MANCANZA DEL CARTELLO CON LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Vendere formaggi freschi a pasta filata SFUSI ⁽¹¹⁾(specificare la tipologia di formaggio es. fiordilatte, mozzarella e analoghi) senza provvedere ad apporre l'apposito cartello con le indicazioni obbligatorie.

- **Norma violata:** Artt. 16, comma 2 e 18, comma 3, D. L.vo n. 109/92.
- **Sanzione amm.va pecuniaria:** da € 600,00 a € 3500,00– P.M.R. € 1166,67 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** C.C.I.A.A.

Per consentire all'interessato di effettuare il pagamento ovvero per proporre eventuale ricorso all'autorità amministrativa competente, sul retro del verbale, mod. 176 *bis*, dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- ⇒ al quadro C punto n. 6 *“il pagamento può essere effettuato sul conto corrente postale n. 00311100 - causale: pagamento verbale n.... ”*
- ⇒ al quadro D punto n. 6 *“C.C.I.A.A. - Settore Sanzioni e Regolazione del Mercato - via S. Francesco Da Paola n. 24- Torino”*

Le circolari del Corpo n. 77/04 e 89/07 sono revocate.

DC/dc/CC

Addì, 01/10/13

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

(11)- Quando la vendita del prodotto sfuso è consentita, ad esempio nei caseifici di produzione, oppure in caso di vendita diretta nei mercati cittadini sulle aree appositamente predisposte per i produttori.